

DISCIPLINARE

DELL'ELENCO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI AD OPERARE CON IL COMUNE DI MONZA IN STRUMENTI FINANZIARI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Art. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola l'istituzione e stabilisce le modalità di formazione, utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco di intermediari abilitati ad operare in "strumenti finanziari di gestione della liquidità" (di seguito "Elenco") con il Comune di Monza (di seguito "Ente").

Tale Elenco si rende necessario per le seguenti ragioni:

- l'Ente sostiene lo sviluppo di procedure che stimolino il confronto concorrenziale e la trasparenza per garantire il conseguimento di idonei prodotti finanziari alle migliori condizioni di mercato;
- le offerte commerciali che hanno ad oggetto prodotti finanziari sono caratterizzate da un'estrema "deperibilità" e dal momento che le abituali procedure di affidamento dei servizi richiedono tempi di formalizzazione troppo ampi per tali fattispecie, si avverte un'esigenza di semplificazione;
- con la costituzione dell'Elenco, è possibile selezionare una serie di operatori pre-qualificati in ragione della loro affidabilità ed esperienza, per disporre di un bacino di potenziali fornitori posizionati ai più alti livelli del settore.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco verrà utilizzato per invitare tutte le imprese iscritte a presentare offerta per servizi relativi a strumenti finanziari di gestione della liquidità.

Le caratteristiche di dettaglio di tali strumenti saranno, di volta in volta, identificate dall'Amministrazione nelle lettere di invito.

L'utilizzo dell'Elenco avverrà nel pieno rispetto della normativa che disciplina i contratti della P.A.

Art. 3 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO

Previo esame delle domande di iscrizione da parte di una Commissione interna al Servizio Bilancio e Programmazione Economica dell'Ente, potranno essere iscritte nell'Elenco le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.

Al termine delle operazioni, l'Elenco sarà approvato con determinazione del Direttore del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi.

Alle imprese che risultassero escluse dall'Elenco verrà inviata apposita informativa in forma scritta, recante le motivazioni dell'esclusione.

L'Elenco, completo degli eventuali successivi aggiornamenti, sarà disponibile all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI

Per essere iscritte nell'Elenco, le imprese interessate dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti sotto elencati.

1. Alternativamente (è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti):
 - o Autorizzazione all'attività bancaria (ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 385/93 e s.m.i.);
 - o Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento (ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 58/98 e s.m.i.);

- Iscrizione a uno degli elenchi tenuti dalla CONSOB delle imprese di investimento comunitarie abilitate ad operare in Italia con succursale (ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 58/98);
- Di essere iscritto a uno degli elenchi tenuti dalla CONSOB delle imprese di investimento comunitarie abilitate ad operare in Italia senza succursale (ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 58/98).

2. Rating pari ad "Investment grade" rilasciato da una delle maggiori agenzie riconosciute a livello internazionale (Standard & Poor's, Moody's e FitchRatings): scala di rating tra BBB e AAA.

3. Postazione computer connessa ad Internet e dotata di indirizzo e casella di posta elettronica, da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti alle gare, e installata con un software gratuito tipo Microsoft Internet Explorer versione 7.0 o altro equivalente.

4. Firma digitale conforme agli standard previsti dalla normativa vigente in materia (DPCM 30 ottobre 2003 pubblicato sulla GU n. 98 del 27.04.2004, Dlgs 7/03/2005 n. 82, DPCM 30 marzo 2009).

5. L'aver stipulato contratti in strumenti finanziari per la gestione della liquidità con almeno 3 pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del Dlgs 165/01, per un controvalore almeno pari a €30.000.000,00 complessivi. E' obbligatorio allegare un elenco delle operazioni oggetto della dichiarazione resa.

6. Il possesso dei requisiti di carattere generale e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare con Enti Pubblici ai sensi del Dlgs. n. 163/2006.

I requisiti dovranno essere dichiarati secondo gli schemi di cui agli Allegati 1, 2, 3 al presente disciplinare.

Art.5 - IL MODULO DEL PATTO DI INTEGRITA'

Il Comune di Monza è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Monza ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il "Patto di Integrità", il cui modello viene messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara.

Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

In conformità a tale disposizione, le imprese interessate dovranno far pervenire, a pena esclusione, il modulo del Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante della Società, unitamente alla domanda di iscrizione all'Elenco.

Il Comune di Monza verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le imprese interessate dovranno far pervenire, a pena esclusione, dalla Direzione Generale della società, entro il termine indicato nell'Avviso, direttamente o a mezzo posta, all'Ufficio Entrate e Finanziamenti - Servizio Bilancio e Programmazione Economica del Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza (MB)- la domanda di iscrizione all'Elenco, secondo il modello di cui all'Allegato 1, unitamente alle dichiarazioni di cui all'Allegato 2 e all'Allegato 3 ed al modulo del

Patto di Integrità. Il plico contenente la domanda dovrà recare l'indicazione del mittente e la dicitura "Richiesta di iscrizione all'*Elenco di intermediari abilitati ad operare in strumenti finanziari di gestione della liquidità con il Comune di Monza*".

La domanda di iscrizione e la relativa documentazione allegata, **tutti in formato PDF**, possono essere inoltrate anche alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Monza: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata .

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione inoltrate per telegramma, telefax, o sistemi diversi da quelli sopra indicati.

La domanda di iscrizione e il modulo del Patto di Integrità dovranno essere sottoscritti, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/00.

Qualora la domanda d'iscrizione sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, la Commissione competente, provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi entro i quali rispondere.

La mancata integrazione documentale nei tempi richiesti comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Al termine dell'integrazione la domanda di candidatura sarà sottoposta nuovamente al vaglio della Commissione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutto quanto dichiarato.

Le dichiarazioni di cui **all'Allegato 2 e all'Allegato 3** dovranno essere presentate secondo le istruzioni riportate in calce ai modelli stessi. Per ciascuna di tali dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità personale del dichiarante, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/00.

Art. 7 - UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

Il Comune di Monza utilizzerà detto Elenco per circolarizzare, a tutte le imprese iscritte, l'invito a presentare offerta per i servizi relativi agli strumenti finanziari via via identificati.

I termini e le modalità di svolgimento delle gare informali, da effettuarsi anche con l'ausilio di procedure telematiche, saranno precisati nelle lettere di invito.

Art. 8 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco è permanentemente aperto ed è integrato con successivi atti sulla base delle richieste che perverranno dalle imprese interessate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.

L'Ente provvederà, di norma con cadenza mensile, ad aggiornare l'Elenco degli intermediari.

In occasione di ogni aggiornamento mensile verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Per quanto riguarda la cancellazione di imprese iscritte, si procederà su istanza degli interessati oppure, nel caso di cessazione di attività o perdita dei requisiti richiesti, d'ufficio.

Si procederà inoltre alla cancellazione nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione dei contratti.

Qualora sia stato adottato il provvedimento di cancellazione ne sarà data comunicazione scritta alla ditta interessata entro 15 giorni consecutivi dalla data di esecutività della determinazione di cancellazione.

L'atto di aggiornamento, da effettuarsi con determinazione del Direttore del Settore Bilancio Programmazione Economica e Tributi, unitamente all'elenco dei nuovi iscritti e delle variazioni apportate, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente. Tale pubblicazione equivale a formale attestazione di avvenuta iscrizione nell'Elenco per cui nessuna comunicazione scritta sarà inviata ai soggetti interessati.

Le imprese iscritte nell'Elenco di intermediari abilitati ad operare in strumenti finanziari con il Comune di Monza sono tenute a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione. Le imprese sono altresì tenute a dichiarare la perdita dei requisiti richiesti.

Art. 9 - DURATA VALIDITA' ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'iscrizione dei soggetti nell'Elenco ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione. Alla scadenza il soggetto può presentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 10 -CONSORZI

I consorzi di cooperative, di cui al D.Lgs C.P.S. n. 1577/47, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, di cui alla L. n. 422/1909, consorzi stabili ex art. 36 Dlgs n. 163/2006 ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985, devono presentare domanda di iscrizione secondo le modalità sottoindicate.

Il Consorzio deve presentare domanda di iscrizione all'Elenco contenente, pena esclusione, tutti i seguenti elementi:

- le dichiarazioni di cui **all'Allegato 1** - escluse le lettere n) ed o) - e **all'Allegato 2 e Allegato 3**;
 - dichiarare se intende svolgere il servizio in proprio oppure no;
- (eventuale)**
- l'indicazione della/e società consorziata/e che eseguiranno il servizio, per conto delle quali il Consorzio partecipa.

Ciascuna società consorziata che eseguirà il servizio deve presentare, per proprio conto, domanda di iscrizione, contenente le dichiarazioni di cui **all'Allegato 1** (tranne quelle relative al rating ed ai contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità, di cui all'art. 4 punti 2 e 5 del presente disciplinare) e **all'Allegato 2 e Allegato 3**.

Ai sensi dell'articolo 277 del DPR n. 207/2010, nel caso di Consorzi stabili che affidino il servizio a società consorziata/e la dichiarazione di cui all'art 4 punto 5 del presente disciplinare, relativa ai contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità, dovrà essere resa dalla/e consorziata/e esecutrice/i per quanto da ciascuna posseduto.

Il modulo del Patto d'integrità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese consorziate esecutrici nonché da quello del Consorzio.

Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici.

Art. 11 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI DI CONCORRENTI EX artt. 2602/2612 C.C. E SOCIETÀ CONSORTILI EX art. 2615 ter C.C.

I Raggruppamenti di concorrenti, siano essi costituiti in associazione temporanea (di seguito per brevità chiamati Raggruppamenti) di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i o in consorzio ex artt. 2602/2612 C.C. (di seguito per brevità chiamati Consorzi), anche nella forma della società consortile ex art. 2615 - ter CC, devono presentare domanda di iscrizione secondo le seguenti modalità, pena esclusione.

PER I RAGGRUPPAMENTI

Ai Raggruppamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Ciascuna impresa del Raggruppamento deve presentare domanda di iscrizione all'Elenco redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, all'**Allegato 2** e all'**Allegato 3**, indicando l'entità del requisito economico-finanziario posseduto (contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità).

Il requisito economico-finanziario deve essere posseduto in misura non inferiore al 40% da parte dell'impresa capogruppo e non inferiore al 20% da parte di ciascuna delle mandanti, e sempre comunque in misura tale da coprire il 100% del predetto requisito. La percentuale del predetto requisito dovrà essere, pena esclusione, pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, verrà indicata quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. Ogni impresa riunita esecutrice non può dichiarare, pena esclusione, di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferisce il requisito indicato in sede di candidatura (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

Si precisa che il requisito economico-finanziario deve necessariamente essere intestato alla singola impresa che lo abbia fornito oppure anche al Raggruppamento con l'indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola dichiarante in proporzione alla quale verrà considerato il medesimo requisito ai fini della determinazione delle capacità economico-finanziaria.

Non è ammesso il Raggruppamento tra due o più consorzi di imprese, né l'associazione in partecipazione.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le Imprese Raggruppate devono, inoltre, sottoscrivere dichiarazione congiunta dalla quale emergano i seguenti elementi:

- la composizione del Raggruppamento;
- Impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e l'indicazione dell'impresa che sarà designata quale Capogruppo;
- la percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire.

PER I CONSORZI DI IMPRESE- SOCIETA' CONSORTILI

Il Consorzio deve presentare domanda di iscrizione all'Elenco secondo i modelli di cui all'**Allegato 1** (tranne i punti n) ed o) ed i requisiti di cui ai punti 2 e 5 art. 4 del disciplinare) e all'**Allegato 2** e **Allegato 3**, indicando la/e società consorziata/e che eseguiranno il servizio, per conto delle quali il Consorzio partecipa, con indicazione altresì dell'atto col quale sono state individuate dal Consorzio di imprese le società alle quali affidare l'esecuzione del servizio.

Ciascuna impresa esecutrice del Consorzio dovrà presentare le dichiarazioni di cui agli **Allegati 1, 2 e 3** indicando l'entità del requisito economico-finanziario posseduto (contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità).

Il requisito economico-finanziario deve essere posseduto in misura non inferiore al 40% da parte di una delle consorziate esecutrici e non inferiore al 20% da parte di ciascuna delle altre consorziate esecutrici e sempre comunque in misura tale da coprire il 100% del predetto requisito. La percentuale del predetto requisito dovrà essere, pena esclusione, pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, verrà indicata quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. Ogni impresa esecutrice non può dichiarare, pena esclusione, di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferisce il requisito indicato in sede di candidatura (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

Si precisa che il requisito economico-finanziario deve necessariamente essere intestato alla singola impresa che lo abbia fornito oppure anche a Consorzi di imprese con l'indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola dichiarante in proporzione alla quale

verrà considerato il medesimo requisito ai fini della determinazione delle capacità economico-finanziaria.

Una delle consorziate esecutrici in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le Imprese esecutrici del Consorzio dovranno, inoltre, sottoscrivere dichiarazione congiunta dalla quale emergano i seguenti elementi:

- composizione del Consorzio di imprese/Società consortile;
- Impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e l'indicazione dell'impresa che sarà designata quale mandataria;
- la percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire.

I consorzi di imprese non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici. Il consorzio di imprese per poter partecipare alla gara deve affidare, pena esclusione, con atto del Consiglio di Amministrazione, il servizio ad una o più imprese consorziate (non è ammessa, pena esclusione, l'affidamento ad imprese consociate) che dovranno svolgere effettivamente lo stesso. Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici.

Il modulo del Patto di integrità, in caso di A.T.I./consorzio di imprese, deve essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/consorziate esecutrici, nonché da quello del Consorzio.

Ciascuna impresa del Raggruppamento, ciascuna impresa del Consorzio, designata esecutrice, deve svolgere, a pena esclusione, **compiti di carattere operativo consistenti nella gestione della liquidità**. Pertanto, non saranno ammessi alla gara i Raggruppamenti formati anche da imprese le quali dichiarino, nell'ambito del servizio in oggetto, di svolgere solo attività di logistica, programmazione, commercializzazione, controllo o similari, ovvero i consorzi fra le cui imprese designate esecutrici ve ne sia una o più che dichiarino, nell'ambito del servizio in oggetto, di svolgere solo attività di logistica, programmazione, commercializzazione, controllo o similari.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di formazione dell'Elenco degli Intermediari Finanziari del Comune di Monza.
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'iscrizione all'Elenco, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di mancata iscrizione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Monza;
 - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).
- e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”
- f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla normativa sugli appalti pubblici, dove applicabile.